



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 20 GENNAIO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

RECLAMO n.25 della Società POL.CROPALATI A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 26.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Cropolati – Crucolese del'18.10.2015 Campionato 2ª Categoria, per posizione irregolare del calciatore Algieri Giuseppe, e conseguenziale squalifica del calciatore ALGIERI Giuseppe per UNA gara effettive e inibizione del dirigente accompagnatore della Società sig.LETTIERI Giuseppe fino al 17.12.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

-rilevato che dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio tesseramenti risulta che il calciatore Algieri Giuseppe è tesserato per la società Pol.Cropolati a far data dal 2 novembre 2015, successivamente al 18.10.2015 data di disputa del gara in esame, contrariamente a quanto asserito nel reclamo da parte della suddetta Società ;

ritenuto che è atto dovuto della Società verificare la ratifica dell'avvenuto tesseramento mediante accesso nell'aria riservata, prima di utilizzare il calciatore;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

PQM

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.42 del Sig.BONAFINE Egidio(tess.della Società ASD Academy Castrovillari)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n.23 SGS del 24.12.2015 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 23.3.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dal rapporto del direttore di gara è incontrovertibilmente emerso che il Signor Bonafine Egidio si è reso responsabile di comportamento offensivo – peraltro ammesso dal reclamante – nonché di atti di modesta violenza nei confronti del direttore di gara; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.43 del Sig.FABBRICATORE Salvatore (tess.della Società ASD Serralonga Pertina) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 7.1.2016 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 7.3.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dal rapporto del direttore di gara è incontrovertibilmente emerso che il Signor Fabbricatore Salvatore si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara;

che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.44 del Sig.PAPANDREA Domenico (tess.della Società ASD Stilese A Tassone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n.88 dell'8.1.2016 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara ASD Stilese – Scommettendo.it Fronti del 06/01/2016, risulta che al 25° del I tempo veniva espulso il calciatore Domenico Papandrea per avere proferito minacce nei confronti dell'arbitro.

In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il suddetto calciatore con la squalifica per quattro gare effettive.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al calciatore Papandrea Domenico.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore PAPANDREA Domenico a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società ASD Stilese A.Tassone avendola versata per conto del suo tesserato-reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi